

N. 2451-568-1772-2464-A

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

## **RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL-  
LO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL  
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)**

(Relatore: **GITTI**)

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE (292-bis)**

**RISULTANTE DALLO STRALCIO DELL'ARTICOLO 40 DAL  
TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL DISEGNO  
DI LEGGE 292**

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ANDREATTA)**

**E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(REVIGLIO)**

E

## **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**FERRARA MAURIZIO, MAFFIOLETTI, COLAJANNI, PERNA (946); CIPELLINI, SCAMARCIO, SIGNORI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, MARAVALLE, NOVELLINI, SEGRETO, PITTELLA, FINESSI, NOCI, JANNELLI (1093); STANZANI GHEDINI, SPADACCIA (1133)**

**APPROVATO IN UN TESTO UNIFICATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta dell'11 marzo 1981*

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 17 marzo 1981*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195,  
sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici**

E SULLE

## **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE**

*Presentata il 12 settembre 1979*

---

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici  
per le elezioni del Parlamento europeo e modifiche alla legge  
2 maggio 1974, n. 195

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALINOVİ, CECCHI, FRACCHIA, POCHETTI**

*Presentata il 29 maggio 1980*

---

Norme integrative della legge 2 maggio 1974, n. 195,  
relativa al contributo dello Stato al finanziamento  
dei partiti politici

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO, CICIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, MELGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO**

*Presentata il 24 marzo 1981*

---

Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le attività elettorali e per l'attivazione degli istituti di democrazia diretta. Contributo dello Stato alle spese dei gruppi ed alle attività dei parlamentari. Diritto all'informazione dei cittadini e garanzia per l'utilizzazione del servizio pubblico televisivo

---

*Presentata alla Presidenza il 21 luglio 1981*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Il testo che la I Commissione ha deliberato di sottoporre all'esame e alla discussione della Assemblea è quello approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 marzo 1981. Tale scelta — assunta con larga convergenza di consensi — non abbisogna di particolare motivazione con riguardo alle proposte nn. 568 e 1772, dal momento che il testo approvato dal Senato — frutto di una ricerca di composizione unitaria di diverse iniziative — offre già risposta alle questioni prospettate in una visione più ampia e organica. Di contro, la scelta predetta conferma un motivato dissenso nei confronti della proposta n. 2464, che riproduce quella di cui all'Atto Senato numero 1133. La discussione — breve ma non insignificante — svoltasi in Commissione, ha consentito infatti di apprezzare « lo sforzo meritorio » che è stato compiuto dal Senato (anche con riferimento al provvedimento n. 2451 che, non solo nelle intenzioni, ma anche nella concreta disciplina si riconnette a quello in esame); di raccogliere l'impegno convergente — pur nella naturale dialettica e per alcuni aspetti nella diversità di approccio e di giudizio — di concorrere con decisioni concrete a rendere operante un disegno persuasivo di « moralizzazione » della vita pubblica; di far emergere le divergenze di impostazione con la proposta del gruppo radicale, che il dibattito certamente approfondirà; ma — v'è da auspicare — non in termini di esasperata contrapposizione, che pregiudicherebbe la comune esigenza di una urgente azione riformatrice.

2. — L'occasione da cui prende le mosse l'elaborazione della proposta all'esame è rappresentata dallo stralcio operato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 marzo 1980 dal disegno di legge n. 292, dell'articolo 40, che prevedeva il raddoppio (da 45 mila a 90 mila milioni) del contributo dello Stato ai gruppi parlamentari riguardante l'esplicazione dei loro compiti

e l'attività funzionale dei relativi partiti, per la costante e cospicua diminuzione dell'incidenza percentuale della quota di finanziamento, in dipendenza degli elevati tassi di inflazione degli ultimi anni.

Tale obiettiva esigenza di adeguamento del concorso dello Stato al finanziamento dell'attività e dei compiti dei partiti non ha impedito ma anzi favorito una soluzione del problema, entro un contesto doverosamente più appropriato e comprensivo.

Invero non era e non è possibile sfuggire o eludere le ragioni che, in vario modo, impongono una riconsiderazione complessiva della legge n. 195 del 1974. La introduzione di contributi pubblici ai partiti — pur entro limiti determinati e in relazione a precisi presupposti — è stata ed è strumento opportuno che concorre ad assicurare, nel pluralismo delle forze politiche, l'esercizio di funzioni e compiti essenziali e non altrimenti surrogabili allo svolgimento del sistema di democrazia e di libertà: ma insieme rende più acute le esigenze di trasparenza nella raccolta e utilizzazione dei mezzi pubblici e privati di finanziamento, anche in vista di un migliore funzionamento del sistema dei partiti e delle istituzioni.

L'articolato e sensibile dibattito e il confronto serrato che già emergono dal complesso *iter* del provvedimento (e che troveranno ulteriori approfondimenti nella discussione che qui si apre) non possono quindi non suscitare una riflessione e un bilancio dell'esperienza di attuazione della legge n. 195 del 1974, anche in relazione alla conferma « critica » che questa legge ha ottenuto nella consultazione referendaria del 1978; e più in generale delle diffuse esigenze di rinnovamento del ruolo e della presenza dei partiti nella società e nelle istituzioni che contrassegnano — non da oggi — una fase difficile e complessa del Paese e del sistema istituzionale.

Non possono certo essere condivise interpretazioni semplicistiche e sommarie,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

puramente contestative o riduttive del sistema dei partiti, anche se occorre prendere coscienza fino in fondo delle ragioni che vi sono sottese e operare per dare risposta a fenomeni di disaffezione, di disagio, di distacco critico, non privi di motivazioni reali. Ma è pur vero che una reale strategia di moralizzazione della vita pubblica, di recupero di credibilità e di rappresentatività dei partiti e di corretto funzionamento istituzionale, si colloca nel quadro di un generale ripensamento del ruolo effettivo dei partiti, sia nel loro modo di essere presenti, interpreti dei mutamenti della vita civile e sociale e quindi, tramite reali fra società e istituzioni; sia nel modo di esercizio di funzioni immediatamente rilevanti per il sistema istituzionale. Sul versante della società infatti, la situazione si è fatta più complessa e articolata: emergono, in forme nuove, domande e bisogni nuovi, con nuove aggregazioni di interessi non solo materiali; ed è in crisi un modello di partito come strumento totalizzante ed esclusivo di partecipazione democratica; sul versante delle istituzioni, più forte è l'esigenza di una autonomia e di una distinzione, che contrasti confusioni, sovrapposizioni e interferenze, indebiti condizionamenti esorbitanti dai compiti pur consistenti ed essenziali che competono alle forze politiche, quali fondamentali strumenti di formazione, organizzazione e attuazione del concorso dei cittadini alle scelte politiche.

Dunque ben può dirsi, senza enfasi, che il tema di una nuova e più adeguata disciplina del concorso dello Stato al finanziamento dei partiti, si colloca dentro una problematica più vasta e attuale di riforma istituzionale, non secondo astratte geometrie, ma muovendo dalla vita concreta delle forze politiche, dalla crisi del loro rapporto con la società e le istituzioni. L'esigenza di moralizzazione e di trasparenza acquista quindi vero spessore e può rappresentare, come è stato scritto, un serio tentativo di « autoriforma » del sistema dei partiti.

3. - Il progetto in esame presuppone - ritengo correttamente - come dato ormai acquisito, dopo polemiche e dibattiti anche vivaci, la legittimità costituzionale e l'opportunità politica del concorso pubblico al finanziamento dei partiti, per un pieno dispiegarsi del pluralismo politico, per un libero assolvimento delle funzioni dei partiti, che costituiscono elementi caratterizzanti ed essenziali del nostro sistema democratico. La legge n. 422 del 1980 - unanimemente proposta e approvata - è al riguardo significativa; lo è con i suoi segnali fortemente critici, la conferma referendaria; come lo sono - pur nella loro varietà - le esperienze di altri paesi. Del resto, da uguale presupposto muove, in definitiva, la stessa proposta n. 2464. Non mi dilungherò quindi, sul punto, sembrandomi tuttora convincente e più di ieri - e ben oltre l'ambito di intervento cui si riferiva - la considerazione di un autorevole studioso, secondo il quale non può la Costituzione aver scelto il fine (concorso dei cittadini a determinare la politica nazionale per il tramite dei partiti ottemperanti al metodo democratico) senza aver accettato il mezzo (disponibilità dei fondi necessari). Per quanto attiene le linee generali del provvedimento va notato che esso - pur con importanti innovazioni improntate a giusto rigore - si mantiene, per quanto riguarda l'articolazione del contributo finanziario dello Stato, entro l'impostazione di fondo della legge n. 195 del 1974, riferendosi quindi, non solo alle attività e funzioni immediatamente rilevanti per l'ordinamento, ma altresì alla attività che con carattere stabile e permanente il partito è chiamato a svolgere secondo l'articolo 49 della Costituzione, nel rapporto fra la società e lo Stato, nella dialettica cittadino-Stato come tramite e strumento (seppure non esclusivo) della libertà di organizzazione e di partecipazione democratica dei cittadini. Non è in contraddizione con la conferma di tale indirizzo, la scelta (che ugualmente si ribadisce) di una disciplina che resti rispettosa dell'autonomia dei partiti e del-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la loro natura di associazioni libere e spontanee, che non possono essere limitate in ordine alla loro vita, alla loro struttura, nell'autodeterminazione dei propri compiti, fini e programmi, secondo quanto discende dall'articolo 49 della Costituzione e dalle altre norme ed esso correlate. Invero, la cosiddetta ambiguità e ambivalenza dei partiti, come è stato autorevolmente notato, non attiene alla loro disciplina costituzionale, che è chiara, ma alla loro vita. Essi sono, quanto alla natura, formazioni libere e spontanee; mentre, quanto ai compiti, sono chiamati a svolgere — con effetti immediati o mediati (riconducibili questi alla stabilità di una azione permanente e continuativa) — funzioni rilevanti per l'organizzazione politica. Se è vero che l'introduzione del concorso finanziario dello Stato sancisce un indubbio momento di « istituzionalizzazione », non per questo deve quasi automaticamente discenderne una ulteriore rigida scelta di « pubblicizzazione » che sarebbe « pericolosa oltre che costituzionalmente discutibile ». Si tratta di affrontare aspetti delicati del « difficilissimo rapporto fra Stato e società ». E dunque sbaglierebbe chi ritenesse di poterli risolvere entrando con norme di legge nella vita del partito, tanto più in una fase difficile e di passaggio delicato, nella quale l'asse del partito deve tendere di più verso la società per saperne ascoltare, cogliere, rappresentare, incanalare i mutamenti, le ragioni. Del resto, una disciplina a cui si pretenderebbe di assoggettare il partito, potrebbe al più avere carattere negativo (e come tale non serve). Né per tale via potrebbero risolversi problemi come quelli delle tendenze centralistiche e burocratiche, o di invadenza e sovrapposizione istituzionale, che solo un serio processo culturale e politico di autoriforma può affrontare e superare. Si tratta — ripeto — di problemi complessi, non risolvibili con astratte teorizzazioni, né con semplificazioni, ma nel vivo di un rinnovato impegno democratico. Dopotutto, « ciò che importa è che non vengano prodotte norme destinate alla inosservanza e che il diritto dei partiti contribuisca

a garantire la democraticità della loro vita e insieme la profonda spontaneità della loro azione ».

4. — Quanto osservato dà ragione altresì del dissenso rispetto alla impostazione — di cui va riconosciuta la coerenza e l'organicità — della proposta radicale. Questa in estrema sintesi (e prescindendo dai Titoli II e IV relativi all'accesso ai servizi radiotelevisivi) si ispira al concetto che il finanziamento dello Stato (da attuarsi col meccanismo del rimborso di spese — entro limiti prefissati — documentate e controllate) concerne singole e specifiche attività o funzioni costituzionali, immediatamente rilevanti (attività elettorali e attivazione degli istituti di democrazia diretta) poste in essere da partiti, gruppi e altre associazioni. Dunque non è contestato il principio del concorso dello Stato alle necessità finanziarie dei partiti. La divergenza che conta non è in quello che la proposta prevede (benché vari aspetti siano discutibili e si possano avanzare varie riserve) ma in quello che non prevede, vale a dire nella eliminazione del contributo di cui all'articolo 3 della legge n. 195 del 1974. Ed è questione di non poco conto, poiché tale scelta manifesta una concezione del partito e del suo ruolo non solo riduttiva ma in qualche modo addirittura svilita rispetto alla realtà della Costituzione non solo formale ma materiale. Essa in definitiva nega il rilievo specifico che la Costituzione assegna ai partiti, rispetto ad altre associazioni e movimenti, e che si esprime (piaccia o no) anche in un compito stabile e permanente di rappresentanza e partecipazione democratica. Altra cosa è se e come tale compito sia assolto. Ma le carenze, i limiti, la rigidità delle strutture di partito — che impongono volontà e capacità di rinnovamento — non sono ragioni sufficienti a legittimare simile impostazione. Dalla quale esce in definitiva una visione che vede quasi contrapposti, in una rappresentazione un poco esasperata, cittadini e altre associazioni rispetto ai partiti. La fase difficile che caratterizza la presenza e la azione dei partiti nella società non si su-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pera peraltro — se si vuol tener saldo e rinnovare il sistema nel segno della Costituzione — attraverso contrapposizioni, ma operando per una coesistenza, una comunicabilità — che è ben possibile — fra partiti e altre forme associative dirette a incidere nella vita pubblica. E del resto, appare illusorio e velleitario vedere o ricercare fra forme partitiche e forme associative di altra natura, fra pluralismo politico dei partiti e pluralismo sociale, un rapporto quasi di inevitabile alternatività o anche solo di separatezza.

5. — Le principali innovazioni che si introducono rispetto alla legge n. 195 del 1974 possono essere così riassunte:

a) circa il finanziamento pubblico: con la legge n. 422 del 1980 venne disposto un contributo statale per le spese sostenute dai partiti in occasione delle elezioni del Parlamento europeo e dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario svoltesi nel 1980. Gli articoli 1 e 2 estendono tale previsione anche per il futuro (anche per le Regioni a statuto speciale), mentre l'articolo 3 prevede a rimediare una lacuna che era « a svantaggio delle formazioni a spiccata caratteristica territoriale ». Circa la ripartizione del contributo elettorale (compreso quello di cui all'articolo 1 della legge n. 195 del 1974) la quota, da ripartirsi in parti uguali fra i partiti che ne hanno diritto, viene elevata al 20 per cento, a vantaggio quindi delle formazioni minori. Circa i presupposti ai quali è collegato il diritto al conseguimento del contributo elettorale (nonché di quello di cui all'articolo 3 della legge n. 195 del 1974) nulla è innovato, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 195 del 1974, anche a tale proposito in favore delle formazioni minori.

Nell'intento di realizzare una disciplina « definitiva » del concorso finanziario pubblico, l'articolo 12 prevede uno speciale meccanismo di « indicizzazione » dei contributi, la cui incidenza ai fini dell'aumento del contributo è ridotta ai due terzi della variazione. Utilizzando tale meccanismo viene rivalutato, con riferimento agli

anni dal 1974 al 1979, il contributo di cui all'articolo 3 della legge n. 195 del 1974. Va notata la retroattività di tale effetto. Resta ferma la percentuale ai gruppi (5 per cento);

b) circa le norme per un più rigoroso controllo della raccolta e della utilizzazione dei finanziamenti pubblici, che costituiscono le novità di rilievo della proposta, rimediando a lacune e insufficienze della legge n. 195 del 1974, l'articolo 11 reca significative e importanti modifiche al modello di bilancio, per un controllo più analitico e approfondito; conferisce particolari poteri istruttori al collegio dei revisori, da esercitarsi pur sempre nell'ambito di un controllo di regolarità; e prevede l'obbligo di certificazione da parte di revisori da nominarsi dai partiti, nonché più ampie forme di pubblicità.

L'articolo 10 prevede poi che i contributi siano ripartiti fra organi centrali e periferici, realizzando un obbligo di evidente importante significato, tanto più che tale ripartizione deve essere indicata nella relazione esplicativa al bilancio, soggetta a pubblicazione;

c) norme per la trasparenza e per la pubblicità nella raccolta di finanziamenti consentiti: si tratta di previsioni fra le più importanti e significative che integrano, con finalità di maggior rigore ed efficacia, la legge n. 195 del 1974 per la parte relativa ai finanziamenti « privati ». Vengono innanzitutto ampliati i destinatari dei divieti fissati dall'articolo 7 della legge n. 195 del 1974 (fra essi i raggruppamenti interni), con l'aggiunta della nuova sanzione (limitata per ovvi motivi ai divieti di cui all'articolo 7 della legge n. 195 del 1974) della decurtazione del contributo. L'articolo 8 fissa poi particolari modalità per l'erogazione dei contributi leciti superiori a un certo importo annuo, presidiate da sanzione penale, un particolare regime di pubblicità per i contributi in denaro o in servizi e disciplina il diritto di accesso dei cittadini alla relativa informazione;

d) di rilievo è, ancora, l'abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

\* \* \*

Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, mentre dispone un adeguamento non irrilevante del concorso pubblico al finanziamento dei partiti, appare dunque ispirato da una volontà e da un intento di positivo rigore, attraverso l'introduzione di nuove più severe previsioni, in tema di controlli, divieti, pubblicità. Le soluzioni proposte sono certo perfettibili e sicuramente, di per sé, non decisive. È stato più volte notato che l'esistenza del finanziamento pubblico ai partiti (e più esattamente del contributo pubblico al finanziamento dei partiti) non elimina di per sé il rischio e la realtà di finanziamenti

illeciti: è vero, ma tale constatazione — che preoccupa e inquieta — non intacca la validità delle ragioni costituzionali e politiche che propriamente legittimano il concorso finanziario dello Stato. Da essa semmai, discende l'urgenza di una normativa più rigorosa, come è proposto con il testo in discussione. Ma soprattutto, il dovere di una risposta politica, che — nella rispettiva autonomia — spetta alle forze politiche e ai loro esponenti, chiamati a dare nella concretezza e trasparenza della loro azione politica, autentica legittimazione al ruolo che la legge loro riconosce.

GITTI, *Relatore.*

## TESTO

## DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le elezioni del Parlamento europeo).*

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i partiti politici hanno diritto a un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto.

## ART. 2.

*(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti per le elezioni dei consigli regionali).*

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

Nell'ambito di un ammontare globale di 20 mila milioni, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

## TESTO

## DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le elezioni del Parlamento europeo).*

*Identico.*

## ART. 2.

*(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti per le elezioni dei consigli regionali).*

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 3.

*(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici nelle ultime elezioni nelle regioni a statuto speciale).*

Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di 5 mila milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

## ART. 4.

*(Ripartizione e modalità dei contributi).*

I contributi previsti nei precedenti articoli sono versati ai partiti, su domanda dei rispettivi segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti proporzioni:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

b) la somma residua è ripartita con decreto del Presidente della Camera, in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda il contributo previsto dal precedente articolo 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con ripartizione fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

## ART. 3.

*(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici nelle ultime elezioni nelle regioni a statuto speciale).*

*Identico.*

## ART. 4.

*(Ripartizione e modalità dei contributi).*

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 5.

*(Modifica all'articolo 1 della legge  
2 maggio 1974, n. 195).*

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto, nelle regioni il cui statuto speciale preveda una particolare tutela delle minoranze linguistiche, almeno un quoziente in una delle due Camere ».

## ART. 6.

*(Modifiche all'articolo 2  
della legge 2 maggio 1974, n. 195).*

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto ai termini dei commi terzo e quarto del precedente articolo ».

I commi secondo e terzo dell'articolo 2 della predetta legge sono sostituiti dal seguente:

« I contributi sono erogati, con decreto del Presidente della Camera, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati ».

## ART. 7.

*(Ampliamento della sfera dei divieti  
di finanziamenti volontari).*

I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qual-

## ART. 5.

*(Modifica all'articolo 1 della legge  
2 maggio 1974, n. 195).*

*Identico.*

## ART. 6.

*(Modifiche all'articolo 2  
della legge 2 maggio 1974, n. 195).*

*Identico.*

## ART. 7.

*(Ampliamento della sfera dei divieti  
di finanziamenti volontari).*

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

siasi forma o modo erogati anche indirettamente ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche nei partiti politici.

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato sino alla concorrenza delle somme illegittimamente percepite.

## ART. 8.

*(Pubblicità dei finanziamenti  
o contributi consentiti).*

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, in qualsiasi forma, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nell'articolo 7 della presente legge, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, con unico documento a sottoscrizione autenticata depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera, l'obbligo di dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti che solo nella loro somma annuale superino l'ammontare indicato nel primo comma, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempia all'obbligo di dichiarazione ovvero dichiara somme o va-

## ART. 8.

*(Pubblicità dei finanziamenti  
o contributi consentiti).*

*Identico.*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lori inferiori al vero è punito con la multa dal triplo al quintuplo dell'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevista dall'articolo 28, terzo comma, del codice penale.

Tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di accesso alla conoscenza delle dichiarazioni previste nel presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati.

Alla scadenza di ogni biennio successivo al 31 dicembre 1981 l'importo di finanziamenti o contributi, al fine dell'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo, è elevato in una misura pari all'indice annuale previsto nel successivo articolo 12.

## ART. 9

*(Contributi di servizi).*

Nella disciplina concernente i contributi volontari, prevista nella presente legge e nella legge 2 maggio 1974, n. 195, sono compresi anche i contributi consistenti nella messa a disposizione di servizi.

Dalla disciplina concernente i finanziamenti, prevista nella presente legge e nella legge 2 maggio 1974, n. 195, sono esclusi i finanziamenti direttamente concessi da istituti ed aziende di credito, alle condizioni previste dall'accordo interbancario.

## ART. 10.

*(Obbligo di ripartizione interna dei contributi e finanziamenti a carico dello Stato).*

I contributi a carico dello Stato devono essere ripartiti fra gli organi centrali e gli organi periferici, secondo le

## ART. 9.

*(Contributi di servizi).*

*Identico.*

## ART. 10.

*(Obbligo di ripartizione interna dei contributi e finanziamenti a carico dello Stato).*

*Identico.*

percentuali ed i criteri stabiliti dal competente organo statutario di ciascun partito politico.

ART. 11.  
(*Bilanci*).

I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.

Nella relazione illustrativa allegata al bilancio devono essere analiticamente indicate le partecipazioni dei partiti a società commerciali, la titolarità di imprese, i redditi comunque derivanti da attività economiche e la ripartizione dei contributi statali effettuata in base all'articolo 10 della presente legge.

Nella stessa relazione devono essere specificate, con l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire 5 milioni di lire erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari, disciplinate dall'articolo 8 della presente legge.

Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno 5 anni e designati in base alle regole interne di ciascun partito. I membri del collegio hanno accesso sia congiuntamente sia disgiuntamente ai libri ed alle scritture sociali. La loro relazione deve essere allegata al bilancio e con questo pubblicata ai sensi del primo comma.

Copia del bilancio del partito, sottoscritta dal responsabile amministrativo, della relazione illustrativa, della relazione dei revisori dei conti e dei giornali di cui al primo comma è trasmessa dal segretario del partito o dal presidente del rispettivo gruppo parlamentare della Ca-

ART. 11  
(*Bilanci*).

*Identico.*

mera, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno 5 anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, al fine del controllo di regolarità, può richiedere chiarimenti ai responsabili amministrativi dei partiti. Al termine dei suoi lavori il comitato redige un rapporto.

In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'articolo 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195. Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza.

Nel caso di violazione dell'obbligo previsto dal terzo comma del presente articolo l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura corrispondente all'ammontare delle libere contribuzioni non dichiarate.

I bilanci dei partiti, le relazioni previste dal secondo e dal quarto comma, il rapporto previsto dal sesto comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.

ART. 12.

*(Adeguamento dei contributi  
a carico dello Stato).*

L'importo dei contributi a carico dello Stato previsti nella presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974,

ART. 12.

*(Adeguamento dei contributi  
a carico dello Stato).*

*Identico.*

n. 195, è aumentato per ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro, in base alle variazioni percentuali di un apposito indice calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Tale indice, avente come base l'anno 1974=100, è calcolato mediante sintesi dell'indice delle retribuzioni per i dipendenti della pubblica amministrazione, con peso 10, e dell'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale, ad eccezione delle classi 1, 2 e 5, con peso 90.

Ai fini della determinazione dell'ammontare annuale dei contributi di cui al primo comma, la variazione percentuale dell'indice rispetto all'anno precedente è ridotta di un terzo.

L'importo del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, viene aumentato in sede di prima applicazione della presente legge per l'anno 1980 in base alla variazione percentuale del predetto indice, ridotta di un terzo, riferita agli anni dal 1974 al 1979.

Per gli anni successivi, sulla entità del contributo così determinata per il 1980, si applica il disposto dei primi tre commi del presente articolo.

La somma integrativa del contributo per il 1980 e per il 1981 viene versata agli aventi diritto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi entro il mese di gennaio viene versata la stessa somma dell'anno precedente; l'eventuale somma integrativa dovuta in base al predetto indice viene versata entro il mese di giugno.

ART. 13.

*(Abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).*

L'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 285 e 286 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

ART. 13.

*(Abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).*

*Identico.*

## ART. 14.

*(Dispositivo finanziario).*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.630.000.000 per l'anno 1980 e in lire 43.886.000.000 per l'anno 1981, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 14.

*(Dispositivo finanziario).*

*Identico.*

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

**PARTITO . . . . .**

**Bilancio consuntivo dell'esercizio . .**



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE	SPESA
Avanzo esercizi precedenti da utilizzare . . . . . L.	Disavanzo esercizi precedenti da recuperare . . . . . L.
Quote associative annuali . . . . . L.	Personale . . . . . L.
Contributi dello Stato:	Spese generali:
per quota di rimborso spese elettorali . . . . . L.	cancelleria e stampati . . . . . L.
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati . . . . . »	energia elettrica, acqua, gas e telefono . . . . . »
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare al Senato della Repubblica . . . . . »	fitti passivi . . . . . »
Contributi provenienti dall'estero:	noleggi . . . . . »
da partiti o movimenti politici esteri o internazionali . . . . . L.	varie ed eventuali . . . . . »
da privati . . . . . »	Contributi a soggetti nazionali . . . . . L.
Altre contribuzioni:	Contributi agli organi periferici ai sensi dell'articolo 10 ed eventualmente distribuzione fra i predetti organi (percentuale rispetto ai contributi erogati dallo Stato ....%) . . . . . L.
contribuzioni straordinarie degli associati contribuzioni di non associati . . . . . »	Contributi a soggetti esteri . . . . . L.
Proventi finanziari diversi:	Spese per attività:
fitti attivi . . . . . L.	editoriali . . . . . L.
interessi attivi . . . . . »	di informazione . . . . . »
altri proventi . . . . . »	di propaganda . . . . . »
Alienazioni:	Spese per manifestazioni . . . . . L.
di beni immobili . . . . . L.	Spese per campagne elettorali . . . . . L.
di beni mobili e macchine d'ufficio . . . . . »	Spese per acquisti:
di impianti, macchine e attrezzature . . . . . »	di immobili . . . . . L.
Entrate diverse:	di mobili e macchine d'ufficio . . . . . »
da attività editoriali . . . . . L.	di impianti, macchine e attrezzature . . . . . »
da manifestazioni . . . . . »	Spese diverse non altrimenti classificabili . . . . . L.
da altre attività statutarie . . . . . »	TOTALE DELLE SPESE . . . . . L.
varie ed eventuali . . . . . »	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO . . . . . L.
TOTALE DELLE ENTRATE . . . . . L.	TOTALE A PAREGGIO . . . . . L.
AVANZO DELL'ESERCIZIO . . . . . L.	
TOTALE A PAREGGIO . . . . . L.	

## PROPOSTE DI LEGGE

## N. 568

## ART. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, i partiti ed i gruppi politici di cui alla presente legge hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 25.000.000.000.

Hanno diritto ai contributi, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 2, i partiti politici e i gruppi politici che, nella legislatura in corso, al momento della convocazione dei comizi sono costituiti in gruppi parlamentari almeno in una delle due Camere del Parlamento nazionale e che abbiano presentato con il medesimo contrassegno proprie liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

## ART. 2.

Spetta altresì il contributo di cui alla presente legge ai partiti ed alle formazioni rappresentative delle minoranze linguistiche che, pur non avendo ottenuto seggi abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei voti validamente espressi, nelle sezioni elettorali ricomprese nell'ambito delle province e delle regioni a statuto speciale nei cui ordinamenti è prevista una particolare tutela delle minoranze.

## ART. 3.

I contributi di cui all'articolo 1 sono versati ai partiti o raggruppamenti politici su domanda dei rispettivi segretari nazionali o di altre persone indicate dagli statuti o dai regolamenti ovvero, in loro mancanza, dai soggetti abilitati al

deposito del contrassegno di lista secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

L'erogazione dei detti contributi avviene nei modi e termini previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e secondo le seguenti modalità:

a) il 15 per cento delle somme stanziare è ripartito in misura eguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti o i gruppi in proporzione a voti ottenuti nelle rispettive liste, tenuto conto, in sede di riparto, delle liste di cui al nono comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Non concorrono al riparto delle somme di cui alla presente lettera b) i partiti o i gruppi la cui lista non ha raggiunto il quoziente elettorale nazionale.

I contributi di cui alla lettera a) sono versati entro otto giorni dalla accettazione delle liste dei candidati.

I contributi di cui alla lettera b) sono versati, per metà entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali, e, per l'altra metà, in unica rata, entro i successivi centottanta giorni.

La erogazione è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati a carico del bilancio interno della Camera.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 2 maggio 1974, n. 195.

#### ART. 4.

L'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 25 mila milioni.

L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.

Hanno diritto ai contributi i partiti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi della Camera dei deputati che hanno presentato con il medesimo contrassegno proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in più di due terzi dei collegi elettorali.

Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che hanno partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed hanno ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche ».

#### ART. 5.

L'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici, su domanda dei rispettivi segretari politici, indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti modalità:

a) il 15 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma terzo del precedente articolo;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera a) sono versati entro otto giorni dall'accettazione delle liste dei candidati in più di due terzi delle circoscrizioni e la somma residua in due rate di pari importo entro i due semestri successivi ».

## N. 1772

## ART. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, diretto o indiretto, erogati da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti, loro raggruppamenti interni o loro articolazioni politico-organizzative, e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente o di persone giuridiche soggette per legge agli obblighi di bilancio in favore di partiti, loro raggruppamenti interni o loro articolazioni politico-organizzative, e di gruppi parlamentari salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo competente e regolarmente iscritti in bilancio, e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

I divieti di cui ai commi che precedono sono operanti anche nei confronti dei membri delle Camere, dei deputati al Parlamento europeo, dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché dei candidati alle elezioni politiche, alle elezioni europee ed alle elezioni amministrative »

## ART. 2.

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I contributi finanziari dello Stato ottenuti ai sensi della presente legge vengono ripartiti fra gli organi centrali e quelli locali dei singoli partiti che li percepiscono »

no, sulla base di criteri determinati con deliberazione adottata nelle forme previste dai loro statuti per l'approvazione del bilancio.

I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi previsti nella presente legge, sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano di diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.

Nel bilancio dovrà essere specificata la ripartizione dei fondi tra gli uffici centrali e tra gli organi locali del partito effettuata ai sensi del primo comma.

Nel bilancio devono essere riportate specificamente le somme per le contribuzioni, anche indirette, ricevute in favore delle articolazioni politico-organizzative, dei raggruppamenti interni e dei gruppi parlamentari del partito.

Nella relazione allegata al bilancio devono essere specificate, con l'indicazione nominativa delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare superiore a lire 1 milione ».

### ART. 3.

Dopo l'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 7 è interrotto il versamento dei contributi previsti nella presente legge, sino a concorrenza delle somme illegalmente percepite.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nell'articolo 8 o di irregolare redazione del bilancio o della relazione allegata, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni tipo di contributo previsto nella presente legge e si applica il precedente articolo 4. I relativi decreti di sospensione sono emanati dal Presidente della Camera o dal Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza.

La rettifica del bilancio irregolare è soggetta alle stesse forme di pubblicità previste nel precedente articolo 8.

I responsabili amministrativi dei partiti che, nella formulazione dei bilanci e delle relazioni allegate, espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero oppure nascondono fatti concernenti le singole voci di cui sia obbligatoria la menzione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Gli amministratori e coloro che ricevono finanziamenti o contribuzioni destinati in modo diretto o indiretto all'attività del partito, di sue articolazioni politico-organizzative o suoi raggruppamenti interni, o dei gruppi parlamentari, che si appropriano di tali fondi o comunque li distraggono, in tutto o in parte, a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da due a otto anni ».

## N. 2464

## TITOLO I

CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DI CUI AGLI ARTICOLI 75 E 138 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ IN QUELLE SOSTENUTE PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI REFERENDUM POPOLARI E DI PROPOSTE DI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AI TITOLI I, II E IV DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352

## ART. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti e le formazioni politiche di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di lire 15.000 milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato con proprio contrassegno liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati e abbiano ottenuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

Hanno altresì diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

## ART. 2.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di lire 10.000 milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che abbiano ottenuto almeno un eletto ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

## ART. 3.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei consigli regionali, di quelli provinciali e di quelli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, i partiti e le formazioni politiche, nonché le formazioni locali di cui al presente articolo, hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di:

a) 10.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale;

b) 5.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli provinciali;

c) 10.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli comunali di cui al presente comma.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato con proprio contrassegno liste o candidati e abbiano ottenuto almeno un eletto ai sensi delle rispettive leggi elettorali.

## ART. 4.

A titolo di concorso nelle spese sostenute per la propaganda e l'organizzazione della raccolta delle firme necessarie per le richieste di *referendum* popolari e per

le proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75 e 138 della Costituzione, disciplinati dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, titoli I, II e IV, i comitati promotori di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 hanno diritto ad un contributo finanziario fino alla concorrenza della somma di:

a) 200 milioni di lire per ogni richiesta di *referendum*;

b) 20 milioni di lire per ogni proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare.

I comitati promotori hanno diritto al contributo quando, in base alla legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di *referendum* popolare o la proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare sia stata dichiarata:

1) conforme alle norme di legge con ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum*, ai sensi dell'articolo 12 o dello articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda i *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

2) regolare con deliberazione della Camera al cui presidente la proposta sia stata presentata, ai sensi del secondo comma dell'articolo 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda la proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare.

#### ART. 5.

A titolo di concorso nelle spese sostenute per la propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* popolare di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione, i partiti e le formazioni politiche di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nonché il comitato promotore di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 o i promotori della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 6 o

all'articolo 10 o all'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, hanno diritto a un contributo finanziario fino alla misura complessiva di lire 5.000 milioni.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la misura complessiva del contributo è aumentata di lire 1.000 milioni per ciascun *referendum* fino ad un massimo di lire 10.000 milioni.

#### ART. 6.

L'erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a carico del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 2 - Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### ART. 7.

Il versamento dei contributi di cui al presente titolo è effettuato ai soggetti che ne abbiano diritto su domanda indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri da presentarsi entro 30 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

Le domande, sottoscritte dal o dai legali rappresentanti degli aventi diritto quali risultano dai rispettivi atti costitutivi, statuti, ordinamenti e deliberazioni, devono indicare i soggetti abilitati alla riscossione.

Nel caso di raggruppamenti di più partiti o formazioni politiche, nonché nel caso di comitati promotori di liste elettorali o di promotori o di comitati promotori di richieste di *referendum* popolari o di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, le domande devono essere sottoscritte, con firme autenticate, congiuntamente dai legali rappresentanti dei partiti o delle formazioni politiche cointeressate o da tutti i componenti i comitati stessi o dai delegati dei promotori di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 o

all'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, salvo che essi abbiano diversamente stabilito con dichiarazione espressa, sottoscritta nelle forme di legge da ciascun componente.

Per quanto attiene alle richieste di *referendum* popolari, nonché alle proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore, agli effetti della presente legge, s'intende costituito dai primi dieci elettori che hanno sottoscritto il verbale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

#### ART. 8.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere sono versati ai soggetti che ne abbiano diritto secondo i seguenti criteri e con le seguenti modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i partiti e le formazioni politiche che ne abbiano diritto ai sensi del secondo comma dell'articolo 1;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti e le formazioni politiche previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti da ciascuno di essi ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera a) e il 20 per cento dei contributi di cui alla lettera b) sono versati entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

Il residuo 80 per cento dei contributi di cui alla lettera b) è versato in rate annuali per la durata della legislatura.

Entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati i soggetti che hanno diritto al contributo dello Stato devono presentare la documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro i successivi nove mesi.

Qualora dai controlli di cui al comma precedente risultino spese ammissibili e documentate per un ammontare inferiore alla quota massima spettante al soggetto che ne ha diritto ai sensi del presente titolo, a tale soggetto non può essere corrisposta una quota complessiva superiore all'ammontare delle sole spese ammissibili e documentate.

Non sono in ogni caso ripetibili le somme già versate ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Nel caso in cui la legislatura non si protragga sino alla scadenza naturale del periodo previsto dalla legge, agli aventi diritto sono liquidati, entro quindici giorni dalla data dello scioglimento delle Camere, le rate annuali a tale data ancora spettanti.

#### ART. 9.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono versati ai soggetti che ne abbiano diritto nel rispetto dei seguenti criteri, termini e modalità:

a) per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i soggetti che ne abbiano diritto, mentre la somma residua è ripartita tra gli stessi in proporzione ai voti da ciascuno ottenuti in tutte le circoscrizioni. I versamenti delle somme così determinate ai soggetti che ne abbiano diritto sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8, commi secondo, terzo, quinto e sesto. In caso di scioglimento anticipato del Parlamento europeo, agli aventi diritto saranno corrisposte, entro quindici giorni dalla data dello scioglimento stesso, le rate annuali a tale data ancora spettanti; si applica inoltre la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo;

b) per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei consigli regionali, ad ogni regione - comprese quelle a sta-

tuto speciale - spetta una quota del contributo, complessivamente previsto dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3, ottenuta ripartendo il 50 per cento del contributo complessivo in parti uguali tra tutte le regioni e il restante 50 per cento in proporzione al numero degli iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione. Le somme di spettanza di ciascuna regione così determinate vengono iscritte ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica 2 - Presidenza del Consiglio dei ministri. La ripartizione della somma di spettanza di ciascuna regione tra i soggetti che ne hanno diritto e i relativi versamenti si effettuano per ciascuno di esse - indipendentemente dalla contemporaneità del rinnovo dei consigli - con i criteri, nei termini e secondo le modalità previste nella precedente lettera *a*) del presente articolo; si applica inoltre la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo;

*c*) per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei consigli provinciali e di quelli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, le quote dei contributi, complessivamente previsti dalle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 3, spettanti a ciascuna provincia e a ciascun comune, l'iscrizione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la ripartizione della somma di spettanza di ciascuna provincia e comune tra i soggetti che ne hanno diritto e i relativi versamenti si effettuano - indipendentemente dalla contemporaneità del rinnovo dei consigli - con i criteri, nei termini e secondo le modalità previste nella precedente lettera *b*) del presente articolo; si applica inoltre la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo.

#### ART. 10.

I contributi per il rimborso delle spese sostenute per la propaganda e l'organizzazione della raccolta delle firme di cui

all'articolo 4 della presente legge sono versati ai soggetti che ne hanno diritto per un terzo entro trenta giorni dalla data dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* o della deliberazione della Camera di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 4. La parte residua è versata in un'unica soluzione entro i successivi quattro mesi.

Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di *referendum* o della proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore deve presentare la documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di effettuazione del primo versamento di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 8 sono applicabili anche ai rimborsi di cui al presente articolo.

#### ART. 11.

I contributi per il rimborso delle spese sostenute per la propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* popolari di cui all'articolo 5 del presente titolo sono versati ai soggetti che ne hanno diritto ripartendo in parti uguali tra di essi la somma complessiva stanziata.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la somma complessiva stanziata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 viene divisa per il numero dei *referendum* e ciascuna quota così determinata è versata ai soggetti che, per ciascun *referendum*, ne hanno diritto secondo quanto disposto al comma precedente.

Un terzo delle somme stanziate è versato ai soggetti che ne hanno diritto entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum*. La parte residua è versata in un'unica soluzione entro i successivi sei mesi.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dei *referendum* i soggetti che hanno diritto al contributo dello Stato devono presentare la documentazione di cui

al successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro i successivi cinque mesi.

Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 8 sono applicabili anche ai rimborsi di cui al presente articolo.

#### ART. 12.

I controlli previsti nell'articolo 8 e successivi del presente titolo sono effettuati da apposita sezione della Corte dei conti, che viene istituita ai sensi dei due ultimi commi del presente articolo.

I controlli devono essere limitati alla verifica della legittimità delle spese sostenute ai sensi di legge dagli aventi diritto e alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a comprova delle spese stesse. Dalle risultanze dei controlli eseguiti la sezione dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'emanazione dei relativi decreti.

Le spese ammissibili sono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda, di qualsiasi genere o natura purché di uso circoscritto e di durata limitata al conseguimento degli scopi di cui al presente titolo;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla precedente lettera a) compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali, per la richiesta di *referendum* e per la proposta di progetti di legge d'iniziativa popolare.

Le spese di affitto di locali per le sedi elettorali e dei comitati promotori, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calco-

late in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Per l'effettuazione dei controlli di cui ai precedenti commi del presente articolo, è costituita presso la Corte dei conti una apposita sezione, composta di tre magistrati e di nove addetti alla revisione; tale sezione viene inoltre dotata del personale ausiliario indispensabile per lo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate.

In relazione a quanto stabilito dal comma precedente le tabelle organiche del personale della Corte dei conti sono aumentate di un presidente di sezione e di due consiglieri, nonché di un direttore di revisione e di otto revisori.

#### ART. 13.

In occasione delle elezioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente titolo, i partiti e le formazioni politiche che hanno presentato liste o candidati nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme elettorali, nonché i loro fornitori, limitatamente al periodo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo utile per la presentazione stessa e il decimo giorno successivo a quello delle votazioni, sono esentati, per le spese che possono essere ammissibili ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 del presente titolo, dal pagamento dell'IVA e dell'IRPEF sugli anticipi corrisposti a fronte di forniture di beni e di servizi.

Analogo beneficio è concesso, per il periodo relativo alla durata della propaganda per lo svolgimento dei *referendum* popolari di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e per i dieci giorni successivi, ai soggetti di cui all'articolo 5 del presente titolo e ai loro fornitori.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno comunque essere regolate fiscalmente entro venti giorni dal termine del periodo dell'esenzione, secondo modalità precisate con decreto del Ministro delle finanze emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

## TITOLO II

DIRITTO ALL'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO PER LA PROPAGANDA RELATIVA ALLE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DI CUI AGLI ARTICOLI 75, 123, 132 E 138 DELLA COSTITUZIONE

## ART. 14.

In occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche o ai loro raggruppamenti e ai promotori dei *referendum* l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda a partire dal primo giorno stabilito per legge, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti negli articoli seguenti del presente titolo

## ART. 15.

Qualora le elezioni di cui all'articolo precedente impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva ai soggetti che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo per ogni giorno feriale, dal lunedì al venerdì, del periodo di propaganda stabilito per legge, almeno:

1) nella prima metà del periodo di propaganda, a giorni alterni, 40 minuti sulla prima rete televisiva alle ore 20,40 e 30 minuti sulla seconda rete televisiva alle ore 21,30; nella seconda metà del periodo di propaganda 60 minuti sulla prima rete

televisiva alle ore 20,40 e 30 minuti sulla seconda rete televisiva alle ore 21,45; tali tempi devono essere utilizzati per conferenze stampa, trasmissioni autogestite e confronti diretti tra i soggetti che ne hanno diritto; i confronti diretti devono occupare un tempo non inferiore al 40 per cento del tempo complessivo;

2) 30 minuti sulla prima rete televisiva al termine del telegiornale della notte per trasmissioni autogestite di 15 minuti ciascuna.

Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al comma precedente:

a) in tutti i casi da esso previsti, i partiti e le formazioni politiche che nelle precedenti elezioni della Camera dei deputati hanno usufruito del concorso dello Stato a norma del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge;

b) in occasione dello svolgimento dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche i promotori degli stessi;

c) in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, anche i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che non siano compresi nella lettera a) del presente comma, ma abbiano usufruito nelle precedenti elezioni del concorso dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della presente legge;

d) in tutti i casi di elezioni, anche i partiti e le formazioni politiche che non siano compresi nelle lettere a) e c) del presente comma, ma abbiano presentato liste con lo stesso contrassegno o candidati facenti parte del medesimo Gruppo, anche se con contrassegni diversi, per quanto riguarda le elezioni del Senato e dei consigli provinciali, in un numero di collegi i cui elettori siano nel complesso almeno la metà degli elettori impegnati nell'elezione alla quale i partiti e le formazioni politiche stesse prendono parte.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più referendum, la Commissio-

ne parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede ad aumentare adeguatamente i tempi di cui al primo comma. Per la propaganda relativa a ciascun *referendum* è riservato un tempo pari alla somma dei tempi così aumentati divisa per il numero dei *referendum* che si svolgono contemporaneamente; i promotori di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione concorrono all'utilizzo dei tempi relativi alla propaganda del solo *referendum* da essi richiesto.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce le modalità di utilizzazione degli spazi di cui al primo e terzo comma del presente articolo secondo i criteri della pariteticità nella ripartizione degli spazi tra i soggetti che ne hanno diritto e del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione degli stessi.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede, sulla base dei criteri fissati nel precedente comma, a stabilire i tempi e le modalità anche per l'utilizzo di spazi adeguati sulla terza rete televisiva e sulle reti radiofoniche e a programmare sulla prima e sulla seconda rete televisiva spazi aggiuntivi che si rendano di volta in volta necessari e opportuni.

Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al precedente comma tutti i soggetti che ai sensi del titolo I della presente legge hanno usufruito nelle precedenti e corrispondenti elezioni del concorso dello Stato, i promotori dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia capoluogo di provincia.

#### ART. 16.

Qualora le elezioni di cui all'articolo 14 della presente legge impegnino un numero di elettori inferiore ad un quarto degli

iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva, prevalentemente nelle emissioni regionali della terza rete televisiva e delle reti radiofoniche, gli spazi per la propaganda ai soggetti che ne hanno diritto, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dal presente articolo.

Hanno diritto agli spazi di cui al comma precedente i soggetti che ai sensi del titolo I della presente legge hanno usufruito nelle precedenti e corrispondenti elezioni del concorso dello Stato, i promotori dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, nonché i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia capoluogo di provincia.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce i tempi, gli orari e le modalità per l'utilizzo degli spazi di cui al primo comma del presente articolo, nonché per gli spazi aggiuntivi sulla prima e sulla seconda rete televisiva qualora si rendano necessari e opportuni, secondo i criteri di cui al quarto comma del precedente articolo 15.

### TITOLO III

CONCORSO DELLO STATO ALLE SPESE DEI GRUPPI E ALL'ATTIVITÀ DEI PARLAMENTARI.

#### ART. 17.

A titolo di concorso nelle spese per il proprio funzionamento i Gruppi parlamentari hanno diritto a contributi finanziari per la somma annua complessiva di lire 4.500 milioni. La predetta somma è iscritta per lire 1.500 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del te-

soro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 3.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

Il 25 per cento di tali somme è erogato in parti uguali tra tutti i Gruppi parlamentari; il residuo 75 per cento è ripartito tra i Gruppi stessi in proporzione alla consistenza numerica di ciascuno.

La presidenza dei Gruppi misti è tenuta a ripartire in proporzione tra le componenti politiche dei Gruppi stessi una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi del comma precedente del presente articolo.

#### ART. 18.

Al fine di assicurare ai singoli membri del Parlamento, indipendentemente da quanto stabilito nel precedente articolo per il funzionamento dei Gruppi parlamentari, più adeguate risorse e mezzi conoscitivi ed operativi atti a favorire l'espletamento del compito a ciascuno di essi spettante in quanto legislatori, viene costituito un fondo di lire 9.000 milioni da reintegrare ogni anno, amministrato da un comitato nel quale siano rappresentati pariteticamente tutti i Gruppi parlamentari e le componenti dei Gruppi misti.

La somma necessaria per il fondo e la sua reintegrazione è iscritta nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica.

Il fondo ha una propria amministrazione autonoma e sede presso il Senato. Una somma non superiore al 3 per cento del fondo è destinata annualmente alle spese necessarie per l'amministrazione e il funzionamento, che saranno regolati da norme emanate dai Presidenti delle due Camere su proposta del comitato.

Il fondo dovrà in particolare consentire il finanziamento dei progetti di studio e di ricerca attinenti all'attività legislativa dei parlamentari da affidarsi a istituti, enti e organizzazioni nazionali ed estere o anche a singoli esperti su richiesta di alme-

no dieci parlamentari, indipendentemente dalla Camera e dal Gruppo politico di appartenenza. Il fondo può anche intervenire *in toto* o in parte a supporto di altre iniziative o servizi dei quali i Presidenti delle due Camere e il comitato riconoscano l'utilità ad esclusivo favore e interesse dell'attività dei singoli parlamentari.

#### TITOLO IV

DIRITTO ALLA INFORMAZIONE E UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO DA PARTE DEI PARTITI E DELLE FORMAZIONI POLITICHE, NONCHÈ DEI PROMOTORI DI RICHIESTE DI REFERENDUM E DI PROPOSTE DI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AGLI ARTICOLI 71, 75, 123, 132 E 138 DELLA COSTITUZIONE.

##### ART. 19.

Al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche e ai promotori di richieste di *referendum* e di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri, tempi e modalità stabiliti nei successivi articoli del presente titolo.

##### ART. 20.

Ai partiti e alle formazioni politiche di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva:

a) fino ad un massimo di 10 minuti di trasmissione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla prima e sulla seconda rete televisiva al termine dell'edizione di maggiore ascolto del telegiornale per interventi o comunicazioni; ciascun partito e formazione politica che ne ha diritto

può intervenire ogni giorno per un tempo di 5 o 10 minuti su ciascuna delle due reti, ma nel complesso per non più di 40 minuti nell'arco di un mese e per non più di 200 minuti nel corso dell'anno, di cui 100 sulla prima rete e 100 sulla seconda;

b) due cicli all'anno di « Tribuna politica », in ciascuno dei quali, ad ogni soggetto che ne ha diritto, sono attribuiti 100 minuti, di cui 50 minuti per una conferenza stampa alle ore 20,40 sulla prima rete televisiva e almeno 30 minuti per confronti diretti;

c) 15 minuti di trasmissione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla prima rete televisiva al termine del telegiornale della notte, per trasmissioni autogestite.

Per l'utilizzazione dei tempi di cui alla lettera a) del comma precedente vale il criterio della priorità della domanda da inoltrare non prima di sette giorni dalla data richiesta per la messa in onda; per l'utilizzazione dei tempi di cui alla lettera b) vale il criterio del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione dei soggetti che ne hanno diritto; per la utilizzazione dei tempi di cui alla lettera c) vale il criterio della rotazione. Le trasmissioni in oggetto vengono sospese in occasione di elezioni che impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, per la durata del periodo di propaganda stabilito per legge. Le trasmissioni di cui alla lettera b) del comma precedente sono altresì sospese durante i periodi di crisi di Governo. Al loro posto vengono trasmesse:

1) una tavola rotonda di 60 minuti una volta alla settimana alle ore 20,40 alternativamente sulla prima e sulla seconda rete televisiva;

2) la registrazione integrale delle dichiarazioni di voto e della replica del Gover-

no in occasione del voto di fiducia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'utilizzazione dei tempi e le modalità delle trasmissioni di cui al primo comma e al numero 1) del secondo comma del presente articolo sono regolate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Le trasmissioni di cui al numero 2) del secondo comma del presente articolo sono a cura dei servizi parlamentari della Concessionaria del servizio pubblico.

Le parole: « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », del terzo alinea del primo comma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogate.

#### ART. 21.

Al comitato promotore della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione che abbia già raccolto firme da parte di almeno 100.000 elettori, come attestato da ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* di cui all'articolo seguente, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel periodo precedente al deposito di cui all'articolo 9 o all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, riserva:

a) 60 minuti da utilizzarsi nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per due trasmissioni autogestite di 30 minuti ciascuna alle ore 20,40 una sulla prima e una sulla seconda rete televisiva;

b) 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo precedente, in quanto applicabile.

Sulla base dell'ordinanza di cui all'articolo seguente, il comitato promotore rivolge la domanda per la messa in onda delle due trasmissioni di cui alla lettera a) del presente articolo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Se richiesto dal comitato promotore, tra la data di detta domanda e quella di messa in

onda della prima delle due trasmissioni non possono intercorrere più di cinque giorni.

Nel caso in cui contemporaneamente più comitati promotori abbiano acquisito il diritto di cui al comma precedente, la Concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo riserva a tutti i comitati promotori, per ciascun mese, complessivamente non più di 60 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui alla lettera *a*) del precedente comma e non più di 30 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui alla lettera *b*) del precedente comma. La Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi disciplina l'utilizzo di tali tempi secondo criteri di pariteticità.

#### ART. 22.

La verifica che la richiesta di *referendum* sia stata sottoscritta da almeno 100 mila elettori conformemente a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è effettuata, su richiesta del comitato promotore, dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 12 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 352.

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione dei fogli contenenti le firme e i certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta della verifica di cui al comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 9 e 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352. L'Ufficio centrale per il *referendum* attesta il risultato della verifica con ordinanza entro il termine di sette giorni dal deposito di cui al presente comma.

Al fine della pronuncia di legittimità della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 12 o all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'Ufficio per il *referendum* computa anche le firme contenute nei fogli e corredate dei certificati elettorali dei sottoscrittori depositati ai sensi del precedente comma, qualora lo richiedano i promotori di cui all'articolo 9 o all'articolo 28 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 352.

## ART. 23.

A ciascuno dei comitati promotori che abbiamo già acquisito il diritto di cui all'articolo 21 del presente titolo e a ciascuno dei promotori delle richieste di *referendum* di cui agli articoli 6, 10 e 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che abbiano già effettuato il deposito della richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva, nel periodo intercorrente tra la data di detto deposito e quella di emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 13 o all'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 21.

Qualora l'ordinanza di cui al comma precedente dichiara la legittimità della richiesta di *referendum*, a ciascuno dei promotori o comitati promotori la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva altresì, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione di detta ordinanza, per quanto riguarda le richieste di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione, e nel periodo intercorrente tra la data di emanazione dell'ordinanza medesima e il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda le richieste di *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, 30 minuti da utilizzarsi per una trasmissione autogestita alle ore 20,40 sulla prima rete televisiva in un giorno feriale, dal lunedì al venerdì, e 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 21.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 21 del presente titolo.

## ART. 24.

Ai partiti e alle formazioni politiche o ai loro raggruppamenti che abbiano otte-

nuto almeno un eletto in una delle due Camere, nel Parlamento europeo, nei consigli regionali, provinciali e in quelli dei comuni con più di 30.000 abitanti o che, pur avendo una popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e che non siano compresi fra i soggetti di cui all'articolo 20 del presente titolo, nonché ai promotori di richieste di *referendum* e di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 123 e 132 della Costituzione e agli statuti e leggi regionali, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva spazi sulle reti televisive e radiofoniche secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

## TITOLO V

FINANZIAMENTO DEI PARTITI E DELLE FORMAZIONI POLITICHE: DIVIETI, OBBLIGHI E SANZIONI.

### ART. 25.

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di:

1) partiti e formazioni politiche o loro articolazioni politico-organizzative e Gruppi parlamentari;

2) membri delle Camere, rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, candidati alle elezioni politiche e amministrative e membri degli organi deliberativi ed esecutivi nazionali e locali dei partiti e delle formazioni politiche.

Chiunque corrisponde finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena prevista dall'articolo 314 del codice penale. Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Chiunque riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena prevista dall'articolo 314 del codice penale.

Sono inoltre vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel primo comma del presente articolo o di persone giuridiche soggette per legge agli obblighi di bilancio a favore dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con il doppio della pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Si applica la disposizione dell'articolo 2641 del codice civile.

#### ART. 26.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ad enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture o di servizi, a favore dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del precedente articolo.

Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme corrisposte o ricevute.

## ART. 27.

I responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti e negli ordinamenti dei partiti e delle formazioni politiche, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

## ART. 28.

I segretari politici o i tesoreri dei partiti o delle formazioni politiche che percepiscono dallo Stato i contributi ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono tenuti a pubblicare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno sul giornale ufficiale del partito o della formazione politica e su un quotidiano di diffusione nazionale il rendiconto finanziario del partito o della formazione politica relativo all'esercizio dell'anno precedente, approvato e revisionato dagli organi competenti secondo i propri statuti e ordinamenti, e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.

In allegato al bilancio devono inoltre essere specificate, con l'indicazione nominativa delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni superiori a lire 1.000.000 e devono altresì essere specificate, indicandone l'ammontare, le partecipazioni in società di capitali nazionali ed estere.

## ART. 29.

L'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 285 e 286 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

## ART. 30.

Il titolo I della presente legge, con l'esclusione dei controlli di cui all'articolo 12, esplica i suoi effetti anche in relazione alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e della Sardegna svoltesi il 25 e 26 giugno 1978, il 19 novembre 1978 e il 17 e 18 giugno 1979; nonché in relazione alla raccolta delle firme di cui all'articolo 4 della presente legge per le richieste di *referendum* e le proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare presentate a partire dal 1° gennaio 1980.

Per la durata della legislatura parlamentare in corso restano in vigore gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e si applica la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge; la disposizione prevista dall'articolo 28 della presente legge si applica ai partiti e alle formazioni politiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Fino alle prossime successive elezioni delle Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, i partiti e le formazioni politiche che, sulla base dei due precedenti commi e della legge 8 agosto 1980, n. 422, percepiscono contributi dallo Stato, hanno titolo per usufruire dei diritti previsti dalla presente legge ai titoli II e IV.

## ART. 31.

Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa od imposta, diretta o indiretta.

## ART. 32.

In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione dei contributi previsti dalla presente legge, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato o il Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contribuente.

Le eventuali controversie relative ai contributi di cui all'articolo 17 della presente legge sono decise dagli Uffici di Presidenza della Camera o del Senato, secondo le rispettive competenze.

## ART. 33.

La legge 2 maggio 1974, n. 195, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 30 della presente legge, è abrogata.

## ART. 34.

L'erogazione dei contributi e la costituzione del fondo di cui al titolo III della presente legge, nella misura annua in esso stabilita, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

## ART. 35.

L'ammontare dei contributi e del fondo di cui ai titoli I e III della presente legge è aggiornato annualmente, a partire dal 1° gennaio 1981, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

## ART. 36.

All'onere complessivo previsto per lo esercizio finanziario 1980 nella misura

---

**VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

massima di lire 17.000 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.